



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI TERRALBA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

Indice

ART. 1 Oggetto e Ambito di applicazione

ART. 2 Definizione agevolata delle somme non riscosse.

ART. 3 Istanza del debitore e termini

ART. 4 Definizione agevolata per le dilazioni in corso

ART. 5 Effetti in caso di inadempimento

ART. 6 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

ART. 7 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

ART. 1
Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nell'art. 6 *ter* innestato nel Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al dpr 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato della legge 225/2016.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6 *ter* della legge 225/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

ART. 2
Definizione agevolata delle somme non riscosse.

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Terralba, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, **con esclusione della sanzione amministrativa**. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi**, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689

ART. 3

Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune di Terralba www.comune.terralba.or.com, apposita istanza redatta su modello allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi dovuti.

L'istanza deve contenere il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento da scegliere tra le seguenti opzioni

- a) rata unica entro il 31 luglio 2017
 - b) Con pagamento dilazionato in due rate:
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a 1.500,00 euro
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - Rata 3 entro il 31 dicembre 2017
 - d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a 3.000,00 euro
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - Rata 3 entro il 31 dicembre 2017
 - Rata 4 entro il 30 aprile 2018
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2018
2. L'istanza di definizione agevolata dovrà espressamente indicare eventuali pendenze di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, nonché l'assunzione dell'impegno a rinunciare agli stessi.
 3. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
 4. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o tramite bollettini postali.
 5. Il comune di Terralba – o soggetto intermediario - trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1 La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Terralba (o dal concessionario), le somme dovute relativamente ai

carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016.

In tal caso:

- a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
- d) In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

ART. 5

Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata e ancora dovute al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Gli uffici competenti (anche del concessionario) possono qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.
5. La circostanza di essere debitori - di **altre pendenze** nei confronti del comune di Terralba - preclude la definizione agevolata fino alla regolarizzazione con il pagamento di quanto dovuto.

ART. 6

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento – anche in assenza di risposta espressa - entro il 30 luglio 2017.

ART. 7

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data del 1° gennaio 2017
2. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorre dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.terralba.or.it
3. Il Comune di Terralba (e il concessionario) adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Modello istanza

Spett.le: Ufficio tributi del Comune di
Terralba

DOMANDA DI ADESIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI PREGRESSI
(art. 6 *ter* d.l. 193/2016 convertito con legge 225/2016 e Regolamento comunale
approvato con deliberazione C.C. n. _____)

Il/la sottoscritto/a..... nato/a il.....

a..... (Prov.....) codice fiscale

- in proprio (per persone fisiche);
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
- codice fiscale

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di **essere domiciliato** presso:

- l'indirizzo PEC.....(se
disponibile).....
- la propria abitazione;
- il proprio ufficio/la propria azienda;
- altro (indicare eventuale
domiciliatario).....

Comune..... (Prov.....)

Indirizzo..... CAP..... Telefono.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio fermo restando che il Comune di Terralba non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

CHIEDE

di avvalersi della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nel regolamento per la definizione agevolata del Comune di Terralba notificati dal _____ contenuti nelle seguenti ingiunzioni:

<u>Nr.</u>	<u>Numero ingiunzione</u>	<u>Nr.</u>	<u>Numero ingiunzione</u>
<u>1</u>		<u>6</u>	
<u>2</u>		<u>7</u>	
<u>3</u>		<u>8</u>	
<u>4</u>		<u>9</u>	
<u>5</u>		<u>10</u>	

e con riferimento all'elenco delle ingiunzioni sopra indicato, **soltanto** per i seguenti carichi (*Compilare i campi nel solo caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle ingiunzioni precedentemente indicati*).

:

<u>Nr.</u>	<u>Identificativo carico (importo)</u>
<u>1</u>	
<u>2</u>	
<u>3</u>	
<u>4</u>	
<u>5</u>	

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

in **UNICA SOLUZIONE**;

oppure

con pagamento **DILAZIONATO** nel seguente numero di rate:

2 rate 3 rate 5 rate

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla regolamentos. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

e di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite _____

secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
oppure

- che non sussistono **altre pendenze debitorie** nei confronti del comune di Terralba e/o che si impegna ad estinguere entro _____ le pendenze debitorie per poter accedere al beneficio della definizione agevolata di cui al regolamento comunale. La condizione è propedeutica ed indispensabile per poter procedere alla definizione agevolata.

che si assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Luogo e data

Firma

DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

di _____ essere _____ tutore/titolare/rappresentante _____ legale/curatore _____ della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 del D.L. n. 193/2016 dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Luogo e data

Firma

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:

- presso il protocollo del Comune di Terralba utilizzando questo modulo;
- inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella e-mail/PEC (mettere pec protocollo)

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la

sottoscritto/a

.....

- in proprio
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della

.....

.....

delego

il/la

Sig./Sig.ra.....

- a consegnare la presente istanza di adesione alla definizione agevolata;
- a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di adesione alla definizione agevolata;
- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente

Luogo e data

Firma del delegante

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato